

**Legge federale
sull'organizzazione dell'azienda delle poste
della Confederazione**
(Legge sull'organizzazione delle poste, LOP)

del 30 aprile 1997 (Stato 23 settembre 2003)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 36 della Costituzione federale^{1;2}
visto il messaggio del Consiglio federale del 10 giugno 1996³,
decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente legge disciplina la costituzione e l'organizzazione dell'azienda delle poste della Confederazione.

Art. 2 Ragione sociale, natura giuridica, sede e iscrizione nel registro
di commercio

¹ «La Posta svizzera» (Posta) è un ente autonomo di diritto pubblico dotato di personalità giuridica, con sede a Berna.

² La ragione sociale è iscritta nel registro di commercio ed è quindi protetta su tutto il territorio svizzero.

Art. 3 Scopo

¹ La Posta fornisce in Svizzera e all'estero le prestazioni previste dalla legislazione sulle poste e dalla legislazione sui trasporti pubblici.

² Essa può concludere qualsiasi negozio giuridico atto a raggiungere tale scopo, in particolare acquistare e alienare fondi come pure costituire società, assumere partecipazioni o collaborare sotto altra forma con terzi.

RU 1997 2465

¹ [CS 1 3]. Questa disposizione corrisponde all'art. 92 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

² Nuovo testo giusta il n. 22 dell'all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro, in vigore dal 1° gen. 2001 (RS 272).

³ FF 1996 III 1201

Art. 4 Succursali

La Posta può costituire succursali e farle iscrivere nel registro di commercio del luogo dove si trovano, con richiamo all'iscrizione della sede principale.

Sezione 2: Capitale di dotazione e obiettivi strategici**Art. 5** Capitale di dotazione

La Confederazione assegna alla Posta un capitale di dotazione senza interessi.

Art. 6 Obiettivi strategici

Il Consiglio federale definisce ogni quattro anni gli obiettivi strategici della Posta.

Sezione 3: Organi**Art. 7** Organi

Gli organi della Posta sono il consiglio d'amministrazione e la direzione.

Art. 8 Consiglio d'amministrazione

¹ Il Consiglio federale nomina i membri del consiglio d'amministrazione di volta in volta per quattro anni e ne designa il presidente. Al personale della Posta deve essere assicurata una rappresentanza adeguata.

² Per motivi importanti, il Consiglio federale può revocare in qualsiasi momento dalle loro funzioni membri del consiglio d'amministrazione.

³ Il consiglio d'amministrazione prende le sue decisioni a maggioranza semplice.

Art. 9 Compiti del consiglio d'amministrazione

Il consiglio d'amministrazione ha i seguenti compiti inalienabili e irrevocabili:

- a. applicare gli obiettivi strategici del Consiglio federale nella strategia aziendale della Posta e impartire le istruzioni necessarie;
- b. definire l'organizzazione e l'emanazione di un regolamento d'organizzazione;
- c. nominare e revocare i membri della direzione incaricati della gestione e della rappresentanza;
- d. esercitare l'alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, anche per quanto concerne l'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle istruzioni;
- e. allestire il piano finanziario e organizzare la contabilità;

- f. allestire il rapporto di gestione, comprendente il rapporto annuale, il bilancio e il suo allegato, il conto economico, la relazione dell'ufficio di revisione e il conto di gruppo con la relazione del gruppo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio federale.

Art. 10 Direzione

¹ La direzione cura la gestione conformemente al regolamento d'organizzazione e assume tutti i compiti che non sono riservati al consiglio d'amministrazione.

² Essa può designare procuratori e altri mandatari.

Art. 10a⁴ Responsabilità

¹ Le disposizioni del diritto della società anonima concernenti la responsabilità (art. 752–760 del CO⁵) si applicano per analogia ai membri del consiglio d'amministrazione e della direzione della Posta. L'articolo 16 capoverso 3 e la legge del 14 marzo 1958⁶ sulla responsabilità non sono applicabili.

² Le controversie concernenti la responsabilità dei membri del consiglio d'amministrazione e della direzione sono giudicate dai tribunali civili. In un siffatto procedimento la Confederazione ha lo status di un azionista e di un creditore societario.

Sezione 4: Allestimento dei conti, impiego degli utili, assoggettamento fiscale e obbligo assicurativo

Art. 11 Allestimento dei conti e revisione

¹ La Posta allestisce un conto annuale e un conto di gruppo. Essa si attiene ai principi di allestimento regolare dei conti, si basa per il conto di gruppo su modelli riconosciuti ed effettua ammortamenti, correzioni di valore e accantonamenti secondo principi commerciali.

² Il Consiglio federale incarica un ufficio di revisione esterno particolarmente qualificato di verificare il conto annuale e il conto di gruppo della Posta.

Art. 11a⁷ Tesoreria

¹ La Posta gestisce la propria tesoreria conformemente alle disposizioni della presente legge e a una convenzione stipulata con l'Amministrazione federale delle finanze (AFF), nonché in stretta collaborazione con quest'ultima.

⁴ Introdotta dal n. I della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3385 3387; FF 2002 4559).

⁵ RS 220

⁶ RS 170.32

⁷ Introdotta dal n. I della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3385 3387; FF 2002 4559).

² La Posta fornisce all’AFF le informazioni necessarie alla valutazione della gestione della tesoreria. Le consente inoltre di consultare i documenti e di accedere a tutti i locali.

³ Per l’elaborazione di perizie, l’AFF può far capo a periti esterni. La Posta si assume le relative spese.

⁴ Il consiglio d’amministrazione della Posta riferisce sulla tesoreria nel rapporto annuale.

Art. 11b⁸ Solvibilità e raccolta di fondi

¹ La Posta provvede affinché la sua solvibilità sia garantita in ogni tempo.

² Per garantire la solvibilità dell’azienda, il consiglio d’amministrazione della Posta può, nei limiti della convenzione di cui all’articolo 11a capoverso 1, raccogliere fondi sul mercato.

Art. 11c⁹ Investimento di capitali

¹ I capitali che superano i bisogni di tesoreria sono investiti in modo da garantire la loro integrità e un rendimento conforme al mercato.

² Il consiglio d’amministrazione della Posta emana, nei limiti della convenzione di cui all’articolo 11a capoverso 1, le pertinenti direttive in materia d’investimenti.

Art. 12 Impiego degli utili

¹ La Posta costituisce, in base all’andamento degli affari e agli investimenti previsti, riserve che servono ad alimentare un capitale proprio secondo criteri di economia aziendale.

² Dopo aver effettuato gli ammortamenti, le correzioni di valore e gli accantonamenti e dopo aver alimentato le riserve, la Posta versa alla Confederazione gli utili rimanenti.

Art. 13 Assoggettamento fiscale

La Posta è soggetta al pagamento delle imposte sugli utili che ricava dai servizi in regime di libera concorrenza di cui all’articolo 9 della legge del 30 aprile 1997¹⁰ sulle poste. Per il resto è applicabile l’articolo 10 della legge federale del 26 marzo 1934¹¹ sulle garanzie politiche e di polizia in favore della Confederazione.

⁸ Introdotto dal n. I della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3385 3387; FF 2002 4559).

⁹ Introdotto dal n. I della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3385 3387; FF 2002 4559).

¹⁰ RS 783.0

¹¹ RS 170.21

Art. 14 Obbligo assicurativo

La Posta è esonerata dall'obbligo assicurativo previsto dal diritto federale o cantonale. Essa può tuttavia associarsi volontariamente a tali assicurazioni. Sono fatte salve le disposizioni della legislazione sulle assicurazioni sociali.

Sezione 5: Personale**Art. 15**

¹ I rapporti di servizio del personale della Posta sottostanno alla legislazione sul personale federale. Il personale è affiliato alla Cassa pensioni della Confederazione. La Posta può, con l'approvazione del Consiglio federale, gestire una propria Cassa pensioni o affidarsi a un'altra istituzione di previdenza.¹²

² La Posta è autorizzata in casi giustificati ad assumere personale secondo il Codice delle obbligazioni¹³.

Sezione 6: Rapporti giuridici e responsabilità¹⁴**Art. 16** ...¹⁵

¹ I rapporti giuridici tra la Posta e la clientela sono retti dalle disposizioni della legislazione sulle poste e sui trasporti pubblici.

² Per quanto le disposizioni della legislazione sulle poste e sui trasporti pubblici non dispongano altrimenti, la responsabilità è retta dalla legge sulla responsabilità¹⁶.

³ In nessun caso può essere avanzata una pretesa diretta nei confronti del personale della Posta.

Art. 17¹⁷

¹² Per. introdotto dall'art. 31 n. 3 della LF del 23 giu. 2000 sulla Cassa pensioni della Confederazione, in vigore dal 1° mar. 2001 (RS 172.222.0).

¹³ RS 220

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. 22 dell'all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro, in vigore dal 1° gen. 2001 (RS 272).

¹⁵ Abrogato dal n. 22 dell'all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro (RS 272).

¹⁶ RS 170.32

¹⁷ Abrogato dal n. 22 dell'all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro (RS 272).

Sezione 7: Trattati internazionali

Art. 18

¹ Il Consiglio federale conclude i trattati internazionali che riguardano il settore delle poste.

² La Posta conclude gli accordi con le amministrazioni postali e i fornitori esteri di prestazioni del servizio postale e del traffico dei pagamenti.

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 19 Organizzazione dell'azienda delle telecomunicazioni

Se la legge del 30 aprile 1997¹⁸ sull'azienda delle telecomunicazioni non dovesse entrare in vigore contemporaneamente alla presente legge, il Consiglio federale emana fino all'entrata in vigore di una regolamentazione legale le disposizioni necessarie per la trasformazione del dicastero Telecom dell'Azienda delle PTT in un ente autonomo dotato di personalità giuridica propria. Il Consiglio federale determina gli organi e i loro poteri e tiene adeguatamente conto delle loro esigenze di indipendenza per quanto riguarda l'esercizio, il diritto del personale, le partecipazioni e la situazione finanziaria.

Art. 20 Costituzione della Posta

¹ Con la sua costituzione, la Posta continua la gestione delle parti dell'Azienda delle PTT che forniscono prestazioni secondo la legislazione sulle poste e sui trasporti pubblici.

² Al momento dell'entrata in vigore della presente legge devono essere prese le misure seguenti:

- a. il Consiglio federale decide il bilancio d'apertura della Posta;
- b. il Consiglio federale indica i diritti di proprietà fondiaria e altri diritti reali che sono trasferiti alla Posta;
- c. il Consiglio federale nomina il consiglio d'amministrazione della Posta, ne designa il presidente e sceglie l'ufficio di revisione;
- d. il consiglio d'amministrazione della Posta nomina le persone incaricate della gestione e della rappresentanza della Posta, approva il preventivo ed emana il regolamento d'organizzazione della Posta.

³ In relazione con l'allestimento del bilancio d'apertura della Posta, il Consiglio federale approva la chiusura dei conti e l'ultimo rapporto di gestione dell'Azienda delle PTT; il Consiglio di amministrazione dell'Azienda delle PTT presenta la proposta.

¹⁸ RS 784.11

⁴ Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, delle energie e delle comunicazioni può eliminare, mediante decisione, le assegnazioni di cui al capoverso 2 lettera b entro 15 anni dall'entrata in vigore della presente legge.

⁵ La Posta continua quale datore di lavoro i rapporti di servizio e i rapporti d'impiego esistenti.

Art. 21 Personalità giuridica

Con l'entrata in vigore della presente legge la Posta acquista personalità giuridica.

Art. 22 Ripresa degli attivi e dei passivi

¹ Con l'entrata in vigore della presente legge la Posta riprende gli attivi e i passivi delle parti dell'ente di cui continua la gestione secondo l'articolo 20 capoverso 1.

² Su richiesta, fondi e diritti reali limitati dell'Azienda delle PTT che sono trasferiti alla Posta devono essere intestati a quest'ultima nel registro fondiario esenti da tasse e imposte.

Art. 23 Determinazione del capitale di dotazione

¹ Il Consiglio federale stabilisce il capitale di dotazione della Posta con il bilancio d'apertura.

² Il capitale di dotazione è costituito della parte delle riserve dell'Azienda delle PTT assegnata al dicastero Posta e di un eventuale contributo della Confederazione.

³ L'onere supplementare risultante dall'aumento del capitale di dotazione è iscritto all'attivo nel conto capitale della Confederazione.

Art. 24 Obblighi in materia di previdenza professionale¹⁹

¹ La Confederazione può assumersi interamente o parzialmente il deficit della Cassa pensioni della Confederazione per quanto riguarda la Posta. L'onere che ne consegue è iscritto nel bilancio della Confederazione e cancellato a carico del conto economico degli anni seguenti.

² La Confederazione si assume il deficit maturato sino alla fine del 2001 per quanto concerne la previdenza professionale degli agenti della Posta soggetti a rapporti di servizio speciali.²⁰

³ Se gli obblighi della Posta nei confronti della propria cassa pensioni aumentano quando essa applica per la prima volta le nuove norme per la presentazione dei conti, la Confederazione può ricapitalizzare gli obblighi previdenziali supplementari mediante un corrispondente contributo aggiuntivo al capitale di dotazione. Il Consi-

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3385 3387; FF 2002 4559).

²⁰ Introdotto dal n. I della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3385 3387; FF 2002 4559).

glio federale stabilisce le modalità, i tempi e l'importo della necessaria ricapitalizzazione.²¹

Art. 25 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 1998²²

Il numero 20 dell'allegato entra in vigore il 1° gennaio 2001

²¹ Introdotta dal n. I della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 3385 3387; FF **2002** 4559).

²² DCF del 12 nov. 1997 (RU **1997** 2470)

Allegato

Abrogazione e modifica del diritto vigente

1. La legge del 6 ottobre 1960²³ sull'organizzazione delle PTT è abrogata.

2. La legge sull'organizzazione dell'amministrazione²⁴ è modificata come segue:

Art. 58 cpv. 1 lett. E

...

3. La legge federale del 16 dicembre 1994²⁵ sugli acquisti pubblici è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1 lett. d

...

Art. 6 cpv. 1 lett. d

...

Art. 18 cpv. 2

...

²³ [RU 1961 17, 1970 706 1623 art. 1, 1977 2117, 1979 114 art. 68, 679, 1987 600 art. 17 n. 4, 1992 288 all. n. 31 581 all. n. 3, 1993 901 all. n. 16, 1995 3680 II n. 4 5489 II. RU 1997 2465 all. n. 1].

²⁴ [RU 1979 114, 1983 170 931 art. 59 n. 2, 1985 699, 1987 226 n. II 2 808, 1989 2116, 1990 3 art. 1 1530 n. II 1 1587 art. 1, 1991 362, 1992 art. n. 1 288 all. n. 2 510 581 appendice n. 2, 1993 1770, 1995 978 4093 all. n. 2 4362 art. 1 5050 all. n. 1, 1996 546 all. n. 1 1486 1498 all. n. 1. RU 1997 art. 63]

²⁵ RS 172.056.1 . Le modificazioni elencate qui appresso, sono state inserite nella LF menzionata.

4. L'ordinamento dei funzionari²⁶ è modificato come segue:

Art. 5 cpv. 3

...

Art. 36 cpv. 2

...

Art. 62a

...

Art. 62b

...

Art. 65 cpv. 2

...

5. La legge federale sull'organizzazione giudiziaria²⁷ è modificata come segue:

Art. 32 cpv. 3

...

Art. 119 cpv. 1

...

6. La legge federale sui brevetti del 25 giugno 1954²⁸ è modificata come segue:

Art. 56 cpv. 2

...

²⁶ RS 172.221.10. Le modificazioni elencate qui appresso, sono state inserite nell'O menzionata.

²⁷ RS 173.110. Le modificazioni elencate qui appresso, sono state inserite nella LF menzionata.

²⁸ RS 232.14. Le modificazioni elencate qui appresso, sono state inserite nella LF menzionata.

7. La legge federale sulla procedura penale²⁹ è modificata come segue:

Art. 31 cpv. 1

...

8. La legge federale sul diritto penale amministrativo³⁰ è modificata come segue:

Art. 48 cpv. 3

...

9. La procedura penale militare³¹ è modificata come segue:

Art. 51 cpv. 2

...

10. La legge del 9 ottobre 1992³² sulla statistica federale è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1 lett. b e 2

...

11. La legge federale sulle finanze della Confederazione³³ è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 2

...

²⁹ RS **312.0**. Le modificazioni elencate qui appresso, sono state inserite nella LF menzionata.

³⁰ RS **313.0**. Le modificazioni elencate qui appresso, sono state inserite nella LF menzionata.

³¹ RS **322.1**. Le modificazioni elencate qui appresso, sono state inserite nella LF menzionata.

³² RS **431.01**. Le modificazioni elencate qui appresso, sono state inserite nella LF menzionata.

³³ RS **611.0**. Le modificazioni elencate qui appresso, sono state inserite nella LF menzionata.

Art. 22 cpv. 3

Abrogato

Art. 35 cpv. 2 primo periodo

...

12. La legge federale del 4 ottobre 1974³⁴ a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1

...

13. La legge federale sulle dogane³⁵ è modificata come segue:

Art. 29 cpv. 2 ultimo comma

...

Art. 57 cpv. 2–4

...

Art. 88

...

Art. 89 cpv. 1

...

Art. 139 cpv. 2

...

³⁴ RS **611.010**. Le modificazioni elencate qui appresso, sono state inserite nella LF menzionata.

³⁵ RS **631.0**. Le modificazioni elencate qui appresso, sono state inserite nella LF menzionata.

14. La legge federale del 14 dicembre 1990³⁶ sull'imposta federale diretta è modificata come segue:

Art. 112 cpv. 3

...

15. La legge federale sulla circolazione stradale³⁷ è modificata come segue:

Art. 25 cpv. 2 lett. f

...

16. La legge federale del 20 dicembre 1957³⁸ sulle ferrovie è modificata come segue:

Art. 38 cpv. 1

...

Art. 45 titolo marginale e cpv. 1

...

Art. 48 cpv. 2 lett. b

...

Art. 92

...

³⁶ RS **642.11**. Le modificazioni elencate qui appresso, sono state inserite nella LF menzionata.

³⁷ RS **741.01**. Le modificazioni elencate qui appresso, sono state inserite nella LF menzionata.

³⁸ RS **742.101**. Le modificazioni elencate qui appresso, sono state inserite nella LF menzionata.

17. La legge federale del 21 dicembre 1899³⁹ concernente la costruzione e l'esercizio delle ferrovie secondarie svizzere è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 4

...

18. La legge federale del 21 dicembre 1948⁴⁰ sulla navigazione aerea è modificata come segue:

Art. 100^{bis} cpv. 2

...

Art. 104

...

19. La legge federale del 3 ottobre 1951⁴¹ sugli stupefacenti è modificata come segue:

Art. 29 cpv. 1

...

20. La legge federale dell'8 ottobre 1971⁴² sulla durata del lavoro è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1 lett. a

...

³⁹ RS 742.173. Le modificazioni elencate qui appresso, sono state inserite nella LF menzionata.

⁴⁰ RS 748.0. Le modificazioni elencate qui appresso, sono state inserite nella LF menzionata.

⁴¹ RS 812.121. Le modificazioni elencate qui appresso, sono state inserite nella LF menzionata.

⁴² RS 822.21. Le modificazioni elencate qui appresso, sono state inserite nella LF menzionata.

21. La legge federale del 23 dicembre 1953⁴³ sulla Banca nazionale è modificata come segue:

Art. 53 cpv. 4

...

⁴³ RS **951.11**. Le modificazioni elencate qui appresso, sono state inserite nella LF menzionata.

